

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. ssa Arianna MAFFIODO	PRESIDENTE
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE Rel.
Dott. Piero ROCCHETTI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **902/2013** R.G.L.-

promossa da:

TEKSID ALUMINUM S.r.l. **APPELLANTE**

Avv. De Luca Tamajo – Dondi – Amendolito – Favalli – Dirutigliano
– Ropolo

CONTRO

FIOM-CGIL **APPELLATA**

Avv.ti Alleva – Focareta – Poli – Ingegneri – Martino – Pini

* * * * *

rilevato che si tratta di controversia seriale e che l'appello si scontra frontalmente con l'orientamento, da anni consolidato, di questa Corte (v., *ex plurimis*, sentt. nn. 5/2007, 347/2007, 1105/2009) e della Corte di Cassazione (v., *ex plurimis*, Cass. SU n. 28269/2005, Cass. n. 21368/2008, Cass. n. 9049/2011, Cass. n. 2314/2012, Cass. n. 14246/2012), con il quale l'appellante non tenta neppure di misurarsi, e che ha affermato i seguenti principi di diritto:

- a) il referendum del 1995, abrogativo dell'art. 26 St.Lav., comma 2, e il susseguente D.P.R. n. 313/1995, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, ma è soltanto venuto meno il relativo obbligo; i lavoratori, pertanto, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono;
- b) tale atto deve essere qualificato cessione del credito (art. 1260 c.c. e segg.);



- c) in conseguenza di detta qualificazione, non necessita, in via generale, del consenso del debitore;
- d) non osta il carattere parziale e futuro del credito ceduto: la cessione può riguardare solo una parte del credito ed avere ad oggetto crediti futuri;
- e) il D.P.R. n.180/1950, art. 52, come modificato dal D.L. n. 35/2005, art. 13-bis, convertito dalla L. n. 80/ 2005, nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al numero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall'art. 5, del medesimo D.P.R., per le sole ipotesi di cessioni collegate all'erogazione di prestiti: ne consegue che è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso, altresì, che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che, altrimenti, subirebbe un'irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale;

ritenuto che pertanto l'appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;

P. Q. M.

Visti gli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.,
dichiara inammissibile l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre Iva e Cpa;
Così deciso all'udienza del 9.4.2014

Il Presidente

